

**TUA**

Società Unica Abruzzese di Tronconi (TUA)

**REGOLAMENTO  
PER AFFIDAMENTO  
DI INCARICHI PROFESSIONALI**

Approvato con delibera della Giunta Regione Abruzzo del ----- n. ---

Approvato con delibera del C.d.A. di T.U.A. S.p.A. del 23.10.2018 n. 40



## Sommario

Art. 1 – Norme di riferimento .....	1
Art. 2 – Campo di applicazione.....	1
Art. 3 – Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni .....	2
Art. 4 – Requisiti per il conferimento degli incarichi.....	3
Art. 5 – Limiti di importo e procedure di conferimento.....	3
Art. 6 – Conferimento di incarichi in forma diretta .....	4
Art. 7 – I criteri di offerta per la selezione .....	5
Art. 8 – Contratto di incarico .....	5
Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico .....	6
Art. 10 – Proroga e rinnovo del contratto.....	7
Art. 11 – Ulteriori disposizioni .....	7
Art. 12 – Avvisi pubblici .....	7
Art. 13 – Tutela della Privacy.....	7



## **Art. 1 - Norme di riferimento**

1. Le procedure per il conferimento degli incarichi professionali sono stabilite dal presente regolamento secondo i principi indicati dalla normativa vigente nel comparto delle società pubbliche esercenti servizi pubblici locali e in particolare il Dlgs. n. 50/2016 e successive Linee Guida ANAC, D.Lgs. n. 175/2016, Disciplinare per il controllo analogo sulle società in *house* della Regione Abruzzo.

## **Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento hanno per oggetto le tre categorie di incarichi individuate dal D.L. 168/2004: a) incarichi di studio, b) di ricerca, c) di consulenza.
2. Il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la società.
4. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la società e di agire in nome e per conto della stessa e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:
  - studio e soluzione di questioni inerenti all'attività o all'organizzazione della società;
  - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni espressione di giudizi;
  - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della società;
  - studi per l'elaborazione di schemi, di atti, di procedure amministrative o normative.
5. Non rientrano nella previsione del presente Regolamento:






- a) le prestazioni professionali inerenti servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate (es. incarico per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008);
  - b) la difesa in giudizio ed il patrocinio della società o dei suoi amministratori;
  - c) gli appalti e gli incarichi tecnici conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici, quali direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie (es. rilievi, sondaggi) comunque connesse con l'esecuzione dei lavori;
  - d) gli appalti di servizi e forniture;
  - e) la nomina di componenti di commissioni;
  - f) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - g) le prestazioni occasionali rese per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA e comunque per importi di modica entità entro i termini di legge.
6. La competenza all'affidamento degli incarichi è esclusivamente del Consiglio di Amministrazione della società che vi provvede tramite propria delibera. Sono altresì competenti a conferire gli incarichi il Presidente e il Direttore Generale della società se espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 - Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni**

1. La società può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti di legittimità, in linea con le direttive di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), Disciplinare Controllo Analogo sulle società in House approvato con delibera G.R. n. 109/2017:
- a) il raggiungimento di obiettivi determinati richiede prestazioni specialistiche e a termine;
  - b) il personale interno non è in possesso della professionalità specifica richiesta;
  - c) la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;
  - d) la società non ritiene opportuno istituire stabilmente, per una determinata



professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa.


2. La sussistenza dei presupposti di legittimità deve essere preliminarmente accertata dal Direttore Generale ed espressa al Consiglio di Amministrazione che ne valuta la fondatezza.

#### **Art. 4 - Requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.
2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che possano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In tali casi deve essere verificata l'abilitazione professionale e la regolare iscrizione all'albo professionale.

#### **Art. 5 - Limiti di importo e procedure di conferimento**

1. Gli incarichi si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
  - a) fino a 10.000 Euro possono essere affidati in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione, purché sia dimostrata l'idoneità dell'incaricato a svolgere le prestazioni richieste risultante da *curriculum vitae*, eventualmente corredato da documentazione specifica attinente all'incarico da espletare;
  - b) da 10.000 a 40.000 Euro, gli incarichi sono affidati previa comparazione dei *curricula* e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari, individuati dal Direttore Generale tra quelli regolarmente iscritti nell'apposita sezione dell'Albo fornitori istituito presso la





società. Se il numero degli iscritti è insufficiente in rapporto alla natura dell'incarico, si può ricorrere anche all'assegnazione in via diretta prevista per la soglia precedente;

- c) superiore a 40.000 Euro, l'affidamento degli incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica con la predisposizione di uno specifico bando da pubblicizzare utilizzando almeno i seguenti mezzi:
- Sito Internet aziendale;
  - Sito web della Regione Abruzzo;
  - per estratto, almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato deve contenere:

- a) l'oggetto, la durata e il compenso della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti generali e specifici;
- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande.

3. Il Direttore Generale, coadiuvato dal Responsabile del servizio referente della prestazione professionale oggetto dell'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito del colloquio e le offerte economiche; redige una graduatoria da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di assenza di professionisti idonei iscritti all'Albo fornitori, ovvero di candidature in risposta all'avviso pubblico, il Presidente o il Direttore Generale può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo e disponibile da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6 - Conferimento di incarichi in forma diretta**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che



non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;

- in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 4;

- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni, specificatamente descritte e motivate.

2. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito il *curriculum* del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante la qualificata capacità del professionista.
3. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta devono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

#### **Art. 7 - I criteri di offerta per la selezione**

1. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si procede mediante il ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso:
  - a) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
  - b) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, ecc...;
  - c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il corrispettivo espresso nell'avviso.

#### **Art. 8 - Contratto di incarico**

1. Il Presidente o il Direttore Generale, su delega espressa del Consiglio di Amministrazione, stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo.
2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità del contraente;





- b) l'oggetto della prestazione professionale;
- c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che la società ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della società.

5. Va infine acquisita la dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico con cui si dà atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

#### **Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

- 1. Il responsabile del servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
- 2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale scritta, illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
- 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.





### **Art. 10 - Proroga o rinnovo del contratto**

1. La proroga o il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato.
2. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

### **Art. 11 - Ulteriori disposizioni**

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi sempre al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione, anche in forma telematica, nei modi previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 12 - Avvisi pubblici**

1. Nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza T.U.A. S.p.A. inserisce negli avvisi pubblici modalità e tempi di attivazione delle procedure di vendita, tempi di pubblicazione sul proprio sito internet, ed ogni altra informazione e indicazione ritenute opportune per il più proficuo svolgimento delle procedure.

### **Art. 13 - Tutela della Privacy**

1. I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679.

